

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1961-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 1^o dicembre 1966 (V. Stampati nn. 2459 e 1426)

d'iniziativa dei deputati ROSATI, BELCI e BRESSANI (2459); ORLANDI (1426)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 dicembre 1966*

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1967

Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
relativa alla Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1966, è stato esaminato ed approvato all'unanimità in sede referente dalla 1ª Commissione del Senato il 17 maggio scorso, non avendo il Governo ravvisato l'opportunità di consentire che il provvedimento fosse discusso ed approvato in sede deliberante dalla Commissione medesima.

Le ragioni che hanno indotto il Governo a seguire tale linea di condotta sono ben comprensibili al vostro relatore, che in linea di principio ha sempre ed in ogni sede manifestato fondate perplessità nei confronti di disegni di legge tendenti a regolarizzare particolari situazioni amministrative del pubblico impiego attraverso il sistema delle promozioni in soprannumero.

Nel caso, però, del presente disegno di legge, a giudizio unanime della Commissione, l'eccezione alla regola, quand'anche questa fosse stata (il che non è) fin qui scrupolosamente osservata, trova una speciale giustificazione nel fatto che la norma in discussione mira in primo luogo ad eliminare, in seno alla Corte dei conti, un'altra eccezione, divenuta da qualche tempo regola, e regola disdicevole alla funzionalità ed al prestigio degli organi collegiali operanti in seno alla Corte stessa.

Infatti, mentre in base al testo unico del 13 luglio 1963, n. 1214, i Collegi delle sezioni giurisdizionali dovrebbero essere formati di norma da consiglieri, e soltanto eccezionalmente da primi referendari chiamati di volta in volta a sostituire i consiglieri impediti, in realtà (per l'indisponibilità dei consiglieri da destinare a queste funzioni) un cospicuo numero di primi referendari, da anni ed in via permanente, viene assegnato a detti Collegi.

L'opportunità di normalizzare la composizione dei Collegi delle varie sezioni della Corte dei conti non risponde soltanto ad una esigenza di prestigio del massimo organo di controllo dello Stato, ma anche ad esigenze di funzionalità nell'adempimento

degli accresciuti impegni della Corte, nell'esercizio del controllo, sia sugli atti sempre più numerosi dell'Amministrazione dello Stato, sia sulle gestioni degli Enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Meglio sarebbe che, agli accresciuti compiti della Corte, si potesse provvedere con un più generale, organico e definitivo provvedimento, quale lo stesso relatore ha avuto occasione di sollecitare il 19 luglio scorso, allorchè ebbe a riferire sul disegno di legge n. 1214, riguardante una delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli: ma la soluzione di questo problema non può che essere conseguente alle più vaste riforme che, in applicazione della politica di programmazione, ed all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, dovranno essere realizzate nel vastissimo ambito della pubblica Amministrazione.

Il presente disegno di legge che costituisce soltanto un ritocco delle attuali strutture della Corte, oltre ad essere, quindi, opportuno per fronteggiare le esigenze del momento, appare altresì utile al fine di richiamare l'attenzione del Governo, che pure segue le vicende del settore con particolare interesse, sulla convenienza che si ponga finalmente allo studio una riforma organica ed adeguata dell'intero sistema dei controlli amministrativi.

Sul presente disegno di legge — la cui formulazione è tanto chiara e precisa, da esimere il vostro relatore da ulteriori e superflue illustrazioni — anche la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole: l'onere di spesa relativo risulta infatti del tutto coperto dai normali stanziamenti di bilancio per il personale di magistratura della Corte dei conti, indicati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per le argomentazioni già addotte, mi onoro pertanto di raccomandare a questa alta Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

GIRAUDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I Primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a Consigliere e Vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi, nell'ordine di merito determinato dalla prima Sezione del Consiglio di presidenza, Consigliere o Vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianità di servizio, prescritto per la promozione stessa, dall'articolo 10 della succitata legge.

Sono parimenti promossi in soprannumero alle qualifiche di Consigliere o Vice procuratori generali, secondo i modi e le forme di cui al comma precedente, i Primi referendari che, avendo maturato in questa ultima qualifica, l'anzianità richiesta dal predetto articolo 10 per la promozione, siano altresì in possesso di una complessiva anzianità di quindici anni quali magistrati della Corte dei conti.

Questi ultimi magistrati non potranno, però, conseguire la promozione in soprannumero a Consigliere o a Vice procuratore generale se non quando i Primi referendari che li precedono nel ruolo abbiano maturato l'anzianità prescritta per la predetta promozione in soprannumero.

Art. 2.

Nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti sono lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero a norma dell'articolo precedente.

Per effetto della presente legge non può rendersi indisponibile nella qualifica iniziale un numero di posti superiore alla metà di quelli che risulteranno di volta in volta vacanti all'atto delle promozioni in soprannumero.

I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.

Art. 3.

Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge le Sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prima attuazione della presente legge, le suddette Sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.